



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi  
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità  
Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio VI

**APPUNTO PER LA RIUNIONE DEL 13 GIUGNO 2007, TRA LE OO.SS. DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI E L'AMMINISTRAZIONE, RIGUARDANTE L'EMOLUMENTO-PERCENTUALE EX ART. 122 N. 2 DEL D.P.R. 15/12/1959 N. 1229 RELATIVO ALLE RISCOSSIONI COATTIVE INTROITATE DALL'ERARIO NEL PERIODO 2000-2006, NONCHE' LE SOMME RECUPERATE (EX MOD. 69) DI CUI ALL'ART. 243 DEL D.P.R. 30 MAGGIO 2002 N. 115 (TESTO UNICO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA) PER IL PERIODO 1998-2006**

1. Firma del verbale della riunione del 23 marzo 2007;
2. Comunicazione delle somme relative alle riscossioni coattive, distinte per codici di tributo e bimestri di riferimento, nonché delle somme recuperate di cui all'art. 243 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 ricollegabili all'ex Mod. 69;

Con nota definitiva del 22 maggio 2007, l'Agenzia delle Entrate ci ha fornito i dati relativi sia alle riscossioni coattive, per il periodo 2000-2006, sia alle somme recuperate per l'ex Mod. 69. Per quanto concerne i codici di tributo relativi alle riscossioni coattive (a seguito di iscrizione a ruolo), l'Agenzia delle Entrate ha precisato che i predetti codici "sono referenziati con 3 cifre seguite dalla lettera T nel caso di tributo principale e dalla lettera N nel caso di spese accessorie relative al tributo di riferimento."

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate riferisce che "la mancata evidenza di codici tributo nell'elenco delle riscossioni (1E03, 1E10, 1E08 e 1E25 e 772T), sta a significare che per i codici in questione non è presente alcuna riscossione in

quanto, fino ad oggi, non vi è stata alcuna iscrizione a ruolo afferente i predetti codici.”

Si riporta la legenda dei codici di tributo utilizzati ai fini dell'accertamento delle somme riscosse e la relativa descrizione degli stessi:

Codice tributo	Descrizione
738N	731N – REGISTRO INTERESSI TASSE – SPESE ACCESSORIE
738T	731T – REGISTRO INTERESSI TASSE E IMP. IND.
741N	REGISTRO MULTE AMMENDE SANZ.AMM.VE SPESE ACCESSORIE
741T	REGISTRO MULTE AMMENDE SANZ.AMM.VE
773N	REGISTRO RECUPERI SPESE GIUSTIZIA SPESE ACCESSORIE
773N	REGISTRO RECUPERI SPESE GIUSTIZIA
9B4T	UFFICIALI GIUDIZIARI AIUTANTI E COADIUTORI
919N	REG.SOM.DEN.CONFISC. E RICAV. DA VEND. – SPESE ACCESSORIE
919T	REG.SOM.DEN.CONFISC. E RICAV. DA VEND.
940N	REGISTRO ENTRATE MIN. GRAZIA E G. SPESE ACCESSORIE
940T	REGISTRO ENTRATE MIN. GRAZIA E G.

Per quanto esposto, l'emolumento-percentuale per i sottoindicati anni e per i codici di tributo in essi indicati, è risultato come di seguito descritto:

- ANNO 2000 (cod. trib. 741T, 773T e 773N) 15%= € 441.259,53
- ANNO 2001 (cod. trib. 741T, 773T e 773N) 15%= € 1.290.486,90
- ANNO 2002 I BIM. (cod. trib.741T, 773T e 773N) 15%= € 167.323,20
- ANNO 2002 II-VI BIM. (cod.trib. 741T, 773T e 773N) 15%= € 1.018.307,79
- ANNO 2003 (cod. trib.741T, 741N, 773T e 773N) 15%= € 1.496.262,21
- ANNO 2004 (cod. trib. 741T, 773T e 773N) 15%= € 1.611.539,76
- ANNO 2005 (cod. trib.738T, 741T, 773T e 773N) 15%= € 1.404.878,39
- ANNO 2006 (cod.trib. 738T, 741T, 741N, 773T e 773N) 15%= € 1.308.256,26

Dal conteggio delle somme in questione, sono stati esclusi i codici 919T e 919N, 940T e 940N, in quanto le somme in essi affluite sono versate in occasione della vendita dei corpi di reato e non sono afferenti alla fase coattiva.

I codici 738T e 738N vengono utilizzati solo a far data dal 5° bimestre 2005, in concomitanza con la loro istituzione.

Infine, le riscossioni riferite al codice di tributo 9B4T (ex Mod. 69) sia nella fase dei versamenti spontanei che in quella di riscossione coattiva (depurate, a far data dal 2003, della quota diritti, pari al 50% dell'intera somma introitata dall'Erario, in virtù del D.M. 13.11.2002 n. 285), sono le seguenti:

- ANNO 1999: € 148.103,22 (F23) + € 10.048,35 (coattivo);
- ANNO 2000: € 148.190,99 (F23) + € 10.048,35 (coattivo);
- ANNO 2001: € 133.520,96 (F23) + € 33.278,73 (coattivo);
- ANNO 2002: € 137.462,87 (F23) + € 28.803,19 (coattivo);
- ANNO 2003: € 166.853,03 (F23) + € 39.527,85 (coattivo);
- ANNO 2004: € 208.697,02 (F23) + € 21.913,45 (coattivo);
- ANNO 2005: € 251.391,08 (F23) + € 28.252,47 (coattivo);
- ANNO 2006: € 408.861,28 (F23) + € 22.995,15 (coattivo);
- TOTALE ANNI 1999-2006: €

Ai fini della corresponsione delle somme recuperate in relazione all'ex Mod. 69 per l'anno 1998, si possono prendere in considerazione tre ipotesi:

- 1) una media dei dati dell'ultimo periodo (2005-2006) comunicati dalla società SOGEI S.p.A. e i dati accertati negli anni 1997-1998;
- 2) una media degli anni dal 1999 al 2006 rapportati alla media dei dati accertati negli anni 1997 e 1998;
- 3) una media dei dati raccolti dall'anno 1998 al 2006.

Il dato dell'ex Mod. 69 relativo all'anno 1997 ammonta a £. 3.566.106.984, di cui £. 1.426.442.794 in quota diritti (40%) e £. 2.139.664.190 in quota indennità di trasferta (60%); quello relativo all'anno 1998 ammonta a £. 1.477.716.774, di cui £. 591.086.710 in quota diritti (40%) e £. 886.630.064 in quota indennità di trasferta (60%).

Le sopra indicate medie vengono riportate nei tre prospetti allegati.

**3. Formulazione delle modalità di distribuzione delle somme di cui al punto 2) agli ufficiali giudiziari.**

Per quanto concerne le modalità di distribuzione dell'emolumento-percentuale derivante dalle riscossioni coattive, si osserva che per il periodo che va dal 1° bimestre 2000 al 1° bimestre 2002 era vigente la norma ordinamentale di cui all'art. 140, comma 1, D.P.R. 15.12.1959 n° 1229, in virtù del quale *“la percentuale di cui all'art. 122, n. 2, spetta all'ufficiale giudiziario che presti effettivo servizio nell'ultimo giorno del bimestre a cui si riferisce la percentuale stessa.”* Ne consegue che gli Uffici NEP dovranno comunicare all'Amministrazione Centrale i dati relativi alle unità lavorative alle quali, secondo le disposizioni innanzi citate, era stata materialmente erogata la percentuale nel periodo di riferimento di cui trattasi, facendo presente che in caso di **applicazione in altro Ufficio NEP** l'unità lavorativa, per l'attribuzione della relativa quota, dovrà essere considerata esclusivamente nell'Ufficio di appartenenza, considerando che la quota del singolo dipendente, allo stato calcolata in questo contesto, non è collegata all'attività espletata dallo stesso, ma ricavata sulla base di un recuperato a livello nazionale.

L'attribuzione della percentuale sia per il periodo sopra indicato che per quello che va dal 2° bimestre 2002 al 6° bimestre 2006, seguirà i criteri già in uso per la distribuzione dell'emolumento-percentuale ricavato dai dati della riscossione volontaria, con la formazione di quote individuali rapportate alla posizione economica rivestita dai singoli ufficiali giudiziari, fermo restando che la corresponsione andrà esclusivamente a coloro che in base al criterio della presenza in servizio nell'ultimo giorno dei singoli bimestri di riferimento di cui all'art. 140, comma 1, D.P.R. 1229/59.

L'estensione della norma patrizia di cui all'art. 6 del C.C.N.L. 24 aprile 2002 è necessitata dalla diversa modalità di quantificazione delle somme di percentuale su scala nazionale e non più a livello locale che portava ad attribuire le somme ad ogni Ufficio NEP territorialmente competente, per cui si procedeva al riparto dell'intera somma in 2/3 da suddividere tra gli ufficiali giudiziari C1 e 1/3 tra i colleghi B3. Il superamento della norma ordinamentale innanzi esposta si giustifica, tra l'altro, con il fatto che con la contrattualizzazione del rapporto di

pubblico impiego, la materia retributiva dei dipendenti pubblici è sottratta alla normazione primaria, essendo stata devoluta alla contrattazione collettiva.

Va precisato che l'attribuzione dell'emolumento in parola, relativo al periodo 2000-2006, non andrà corrisposto agli ufficiali giudiziari che hanno ottenuto la liquidazione del medesimo a seguito di un contenzioso; di conseguenza, le comunicazioni delle unità lavorative di ogni singolo Ufficio NEP, attestate dal Capo dell'Ufficio e confluenti in un prospetto riassuntivo a livello distrettuale trasmesso dal Presidente della Corte, devono indicare il personale già beneficiario dell'emolumento e i relativi bimestri di riferimento per i quali hanno ottenuto la liquidazione in via giudiziale.

Inoltre, gli ufficiali giudiziari che hanno in corso un contenzioso per ottenere la liquidazione del suddetto emolumento, devono rendere noto con relativa dichiarazione se intendono desistere dal giudizio, con rinuncia agli atti in fase processuale, e partecipare alla liquidazione in via amministrativa o proseguire nel giudizio per vedersi riconosciuto l'emolumento in questione.

**In merito ai pagamenti riferiti alle somme recuperate dall'Erario, ricollegabili all'ex Mod. 69,** già spettanti agli ufficiali giudiziari ex art. 138 dell'Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari, tenuto conto dell'impossibilità di pervenire ad una quantificazione a livello locale collegabile ai singoli Uffici NEP operanti a livello territoriale, e alla relativa liquidazione a carico dei Concessionari territorialmente competenti, quale prevista dall'art. 243 del Testo Unico delle spese di giustizia, questa Amministrazione, al fine di superare l'impasse innanzi descritto, propone di ripartire le somme degli anni dal 1998 al 2006, così come sopra descritte, tra coloro che risultavano in servizio nei singoli mesi di ciascun anno di riferimento con modalità da concordarsi con le OO.SS..

Trattandosi di somme riferibili a recuperi da parte dell'Erario intervenuti in un arco temporale che va dal 1998 al 2006, dovrebbero essere ritenuti beneficiari i dipendenti in servizio nel predetto periodo, in questo modo discostandosi dal dettato normativo del citato art. 138 D.P.R. 1229/59 operante fino al 30 giugno 2002, in base al quale sarebbero stati beneficiari i dipendenti presenti al momento della liquidazione delle somme da parte dell'Agenzia delle Entrate subentrate negli adempimenti agli Uffici del Registro. In proposito, si osserva che seguendo il suddetto criterio si andrebbero a penalizzare i dipendenti che in servizio nel

suddetto arco temporale non hanno beneficiato di questi emolumenti per il mancato funzionamento del sistema, condizione che esporrebbe l'Amministrazione ad un contenzioso per mancato pagamento di quote di retribuzione spettanti a norma di legge.

Infine, a differenza dell'emolumento-percentuale che è stato oggetto di contrattazione con le Norme di raccordo del 24 aprile 2002 all'art. 6, le quote dell'ex Mod. 69 rimangono disciplinate esclusivamente dall'art. 243 del Testo Unico delle spese di giustizia, che prevede un'attribuzione agli Uffici NEP territorialmente beneficiari al momento della riscossione di dette somme ad opera dei Concessionari. I recuperi da parte degli Uffici NEP si sono verificati soltanto in modo marginale, mentre le somme introitate dall'Erario con il codice di tributo 9B4T dimostrano che la riscossione è avvenuta senza la devoluzione agli aventi diritto. In questo caso, l'inadempimento di una norma primaria quale il citato art. 243 per mancanza del necessario raccordo tra i Concessionari e gli Uffici NEP e altre condizioni che l'aggravio dell'aggio sulle somme recuperate, può in questa fase essere superato con il principio che trattandosi di quote di retribuzione spettanti agli aventi diritto dovrebbero necessariamente essere oggetto di contrattazione, per cui in questa sede si può procedere all'individuazione di un sistema operativo per la liquidazione di questi emolumenti agli aventi diritto.

Stante la natura degli emolumenti in questione, va fatto notare che i fondi per la loro liquidazione non possono essere rinvenuti nel capitolo di Bilancio 1503, che ha una destinazione vincolata, per cui ne consegue che i fondi di cui trattasi vanno attinti dal capitolo di Bilancio 1360, destinato a finanziare le spese di giustizia, che è la corretta configurazione di dette somme, tenuto conto che trattasi di somme prenotate a debito nei campioni civili e penali e, pertanto, recuperate.


**MOD. 69**

MEDIA TRA IL 2005 E IL 2006	355.749,99
--------------------------------	------------

MEDIA DAL 1997 AL 1998	781.475,27
------------------------------	------------

SOMMA TRA LE DUE MEDIE	1.137.225,26
---------------------------	--------------

MEDIA TRA LE DUE MEDIE	568.612,63
---------------------------	------------



**MOD. 69**

ANNO	Spontaneo	Coattivo
1999	148.103,22	10.048,35
2000	148.190,99	10.048,35
2001	133.520,96	33.278,73
2002	137.462,87	28.803,19
2003	166.853,03	39.527,85
2004	208.697,02	21.913,45
2005	251.391,08	28.252,47
2006	408.861,28	22.995,15
<b>TOTALE</b>	<b>1.603.080,45</b>	<b>194.867,54</b>

**TOTALE  
COMPLESSIVO**

**1.797.947,99**

**MEDIA DAL  
1999 AL  
2006**

**224.743,50**

**MEDIA DAL  
1997 AL  
1998**

**781.475,27**

**SOMMA TRA  
LE DUE MEDIE**

**1.006.218,77**

**MEDIA TRA LE  
DUE MEDIE**

**503.109,38**

MEDIA DAL 1997 AL 2006		336.089,85
---------------------------	--	------------

U.I.U.G.